



PARTICOLARE SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI RELIGIOSI

Il TAR del Lazio, con Sentenza n. 1206 del 6 febbraio 2009, ha accolto il ricorso presentato contro un provvedimento con il quale la Questura di Roma aveva respinto l'istanza di conversione di un permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avanzata da una cittadina indiana che, abbandonato dopo 10 anni di permanenza in Italia l'abito religioso, svolgeva, avendone la qualifica, la mansione di infermiera professionale in una clinica privata, attività alla quale, per conto del proprio Ordine religioso, la stessa si dedicava con regolari contratti di lavoro sin da prima di rinunciare ai voti.

La motivazione della Sentenza con la quale il provvedimento è stato annullato si fonda sull'errata interpretazione da parte della Questura dell'art. 14 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, laddove è stato inteso che, essendovi espressamente indicate le tipologie di permesso di soggiorno che consentono la possibilità di conversione (lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi di studio, ricongiungimento familiare), implicitamente dovessero ritenersi escluse tutte le altre, ivi compresa

**Interpellateci sul sito internet
www.assindatcolf.it**

quella del permesso concesso per motivi religiosi.

Risulta inoltre essere stato violato l'art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, il quale, al comma 5, dispone che sia consentito il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che ne avevano sorretto l'originario rilascio, senza porre alcuna limitazione in ordine ai motivi, quando siano sopraggiunti nuovi elementi che ne ammettano il conferimento e quando vi siano irregolarità amministrative sanabili, con particolare riguardo alle richieste provenienti da cittadini extracomunitari che svolgano attività lavorative non vincolate ai limiti delle quote di ingresso (previste nell'art. 27 del medesimo D. Lgs. e specificamen-

te disciplinate dal regolamento di attuazione), fra le quali figurano quelle degli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. Nella fattispecie, i nuovi elementi di cui al citato art. 5, comma 5, sono individuabili nella circostanza che la ricorrente, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi religiosi, svolgeva regolare attività lavorativa come infermiera professionale in base ad un contratto di lavoro subordinato comunicato allo Sportello Unico per l'immigrazione.

ANTICIPAZIONE TFR

Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione che viene percepito dal lavoratore in un momento successivo rispetto a quando viene prestata l'attività lavorativa e consiste nella somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente. Al comma 2 dell'art. 39 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, firmato il 16 febbraio 2007, è previsto che i datori di lavoro possono anticipare, se richiesto dal lavoratore e per non più di una volta all'anno, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.

RICEVIAMO DA CONFEDILIZIA

BORSE DI STUDIO, EBINPROF E PREMI AI PAPA' PORTIERI

Il 18 giugno scorso si è svolta a Roma, nella prestigiosa sede del Cnel, la consueta cerimonia di consegna delle borse di studio erogate dall'Ebinprof, Ente Bilaterale Nazionale del comparto Proprietari di fabbricati (costituito da Confedilizia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-tucs-Uil), ai figli dei dipendenti da proprietari di fabbricati (come portieri, pulitori, lavascale ecc.) Nella stessa giornata, per la prima volta, sono stati anche premiati i portieri, provenienti da tutta Italia, che si sono distinti nell'esercizio del loro mestiere per particolari motivi o per anzianità di servizio.

Nel corso della cerimonia numerosi sono

stati gli argomenti trattati dai relatori (Carlo del Torre per Confedilizia, Mario Piovosan per la Cisl, Manlio Mazziotta per la Cgil, Parmenio Stroppa per la Uil). È stato particolarmente apprezzato l'intervento dell'On. Antonio Marzano, Presidente del Cnel, che si è così concluso: *"sono molto contento che il tema dell'istruzione venga valorizzato come capitale. Nella nostra società non tutti possono investire ma, quelli che lo fanno, si aspettano di migliorare il futuro. Oggi si trova lavoro per conoscenze, che non sono di tutti: la 'conoscenza', invece è il riscatto di quanti vanno avanti per meriti. Per questo vanno premiate le famiglie che credono nel valore dell'istruzione"*.

DECORRENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Da dicembre 2008 tutti i permessi di soggiorno, sia in caso di primo rilascio che di rinnovo, hanno decorrenza a partire dalla data stessa del rilascio (e non dalla data di scadenza del precedente titolo). Questa disposizione è stata adottata dal Ministero dell'Interno perché, a causa dei tempi burocratici piuttosto lunghi, le Questure rischiavano di consegnare permessi già scaduti o prossimi alla scadenza, penalizzando i cittadini stranieri che ne avevano fatto richiesta.

È possibile quindi che le date di scadenza

del permesso precedente e di decorrenza del rinnovo del permesso successivo non coincidano.

Nel periodo intercorrente fra le due date, l'immigrato che ha fatto richiesta di rinnovo o di primo rilascio del permesso di soggiorno, può attestare la regolarità della propria posizione di soggiorno e quindi la possibilità di svolgere attività lavorativa, presentando la ricevuta della raccomandata che dimostra l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o di rilascio di primo permesso.